



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

AREA IMMOBILIZZAZIONI

Gestione procedura

Allegato b 6) al D.A. n. 4 del 14.01.2015

Procedura 06

Identificazione dei cespiti destinati alla vendita



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

INDICE DEL DOCUMENTO

PREMESSA	3
1. ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI	3
2. PROCEDURA DI FUORI USO E DISMISSIONE DEI BENI MOBILI	4
3. VALORIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI CESPITI DESTINATI ALLA VENDITA.....	7



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PREMESSA

La presente procedura regola l'iter relativo alla dismissione e all'alienazione dei beni facenti parte del patrimonio dell'Azienda.

CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO AZIENDALE

I beni appartenenti alle aziende sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili. Rientrano tra i beni patrimoniali indisponibili tutti i beni tali per speciale regime giuridico e i beni strumentali all'esercizio delle attività istituzionali delle aziende.

Soltanto i beni patrimoniali disponibili possono essere sottoposti alla procedura di alienazione, secondo le indicazioni della L.R. 10/1997.

1. ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI

Qualora l'Azienda intenda procedere all'alienazione di un bene facente parte del patrimonio indisponibile, deve previamente richiedere **due autorizzazioni** alla RAS – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale:

- 1) **Autorizzazione alla cancellazione del bene dal patrimonio indisponibile e iscrizione nel patrimonio disponibile** ai sensi dell'art. 37 L.R. 10/1997. La richiesta deve contenere tutte le informazioni relative al bene, come disposto dal suddetto articolo. In particolare, la valutazione del bene deve essere rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (Ufficio competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle Amministrazioni Pubbliche¹) e deve essere allegata alla richiesta. La RAS assume il provvedimento di autorizzazione entro 60 giorni;
- 2) **Autorizzazione all'alienazione dei beni del patrimonio disponibile** ai sensi dell'art. 42 L.R. 10/1997. L'autorizzazione è richiesta per i beni del patrimonio disponibile il cui importo, stimato dall'Agenzia del Territorio, sia superiore a duecento mila euro.

¹ Art. 64 del Dlgs n. 300/1999, come modificato dall'art. 6 del D.L. 2/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni in legge 26/04/2012 n. 44.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Fermo restando che tutti gli Atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere sottoposti al controllo preventivo da parte della Regione, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. b) della L.R. 10/2006 e s.m.i., nel caso di alienazione di beni immobili di importo inferiore ai duecentomila euro è altresì obbligatoria la comunicazione preventiva all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

2. PROCEDURA DI FUORI USO E DISMISSIONE DEI BENI MOBILI

2.1 Fuori Uso e Dismissione dei beni mobili

Tutti i beni mobili durevoli e, pertanto, inventariabili (arredi, Personal Computer, stampanti ecc.), qualora a seguito di verifica non risultassero più utilizzabili presso le varie strutture assegnatarie, vengono sottoposti alla procedura di fuori uso e successivamente alla dismissione.

I beni mobili iscritti nell'inventario, che risultano inservibili per uso o per altre cause, devono essere sottoposti alla suddetta procedura qualora si presentino i seguenti casi:

1. Perdita totale o riduzione della capacità produttiva tale da non giustificare l'utilizzo in relazione alla tipologia dei servizi erogati;
2. Obsolescenza tecnologica del bene tale da non consentire, in termini di efficienza qualitativa e quantitativa, l'offerta di un servizio pari allo standard.

Tale procedura prevede:

- Una **Commissione Tecnica**, appositamente costituita, redige il **Verbale di Fuori Uso**, a seguito di sopralluogo di accertamento del reale stato d'uso del bene, in cui vengono proposte, tra l'altro, le modalità di dismissione in funzione dello stato d'uso e della funzionalità residua.
I regolamenti aziendali definiscono la composizione e le modalità costitutive della Commissione Tecnica.
- Il **Verbale di Fuori Uso** viene trasmesso al Responsabile dell'U.O. Patrimonio per l'adozione dell'Atto determinativo di *messa in fuori uso, dismissione e cancellazione* dal Libro Cespiti del bene.
 - Il **Responsabile della tenuta dell'Inventario** provvede, a seguito della dismissione, all'aggiornamento del Libro Inventario e Libro cespiti e a darne tempestiva comunicazione al Servizio Bilancio per la relativa contabilizzazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

2.2 Dismissione dei beni elettromedicali

L'Analisi della reale necessità di dismettere o meno un apparecchio elettromedicale deriva da:

- a) Disposizioni normative;
- b) Inadeguatezza clinico funzionale;
- c) Verifiche di sicurezza e interventi di manutenzione non risolutivi;
- d) Problematiche economico-gestionali.

a) Dismissione per mancato rispetto delle disposizioni normative

La dismissione di un apparecchio per mancato rispetto delle disposizioni normative richiede l'impossibilità di adeguare il bene alle prescrizioni dettate da norme di prodotto e/o di legge applicabili in corso di validità.

Tale impossibilità, è determinata dall'esigenza di modificare l'architettura dell'apparecchio con la conseguente necessità di ripetere le fasi di progettazione e analisi dei rischi, di competenza esclusiva del produttore e non dell'Azienda sanitaria.

b) Dismissione per inadeguatezza clinico-funzionale

La dismissione di un apparecchio per inadeguatezza clinico-funzionale richiede una valutazione su problematiche tecniche nelle quali rientrano le seguenti fattispecie:

- la tecnologia di un apparecchio, nell'eseguire le prestazioni sanitarie, comporta implicazioni, effetti collaterali e disagi al paziente di gran lunga maggiori rispetto all'impiego di apparecchiature similari reperibili sul mercato;
- l'apparecchio è caratterizzato da un elevato grado di obsolescenza tecnologica e sono reperibili sul mercato apparecchiature con prestazioni superiori, sia per miglioramento tecnologico che per adozione di tecnologie alternative ed innovative.

c) Dismissione a seguito di verifiche di sicurezza e/o interventi di manutenzione non risolutivi

Durante la normale attività di gestione del parco macchine, il Servizio aziendale competente per materia si occupa di espletare e/o supervisionare tutte le attività tecniche atte a garantire l'utilizzo sicuro, efficiente ed efficace delle apparecchiature.

Le problematiche di sicurezza sono riconducibili all'impossibilità di reperire sul mercato le necessarie parti di ricambio con la conseguente impossibilità di effettuare un intervento risolutore.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

d) Dismissione per ragioni di ordine economico-gestionale

La dismissione per ragioni di ordine economico-gestionale si configura quando l'apparecchiatura, sebbene risultante in condizioni tecnico/operative accettabili, rende necessario, al fine di garantire il buon funzionamento e la gestione della stessa, l'impiego di risorse economiche sproporzionate rispetto all'utilità/valore residuo dell'apparecchiatura.

2.3 Modalità di dismissione

La dismissione può avvenire, a seconda delle condizioni in cui il bene si trova, per:

- a) Alienazione** (cessione a terzi a titolo gratuito, a titolo oneroso, permuta);
- b) Rottamazione** (qualora l'alienazione non risulti conveniente o non vada a buon fine).

a) Dismissione per alienazione

A seguito dell'adozione della determinazione di Fuori Uso e dismissione da parte del Responsabile dell'U.O. Patrimonio per i beni di cui è stata proposta la dismissione per cessione a terzi, l'Amministrazione dispone la pubblicazione di un avviso sul sito internet aziendale, contenente l'elenco dei beni, le modalità e i termini di presentazione delle richieste da parte di terzi interessati.

I beni per i quali non perviene alcuna richiesta di acquisizione, - decorsi 60 giorni dalla prima pubblicazione, possono essere rottamati.

L'assegnazione dei beni, a titolo gratuito, avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro.²

Cessione dietro corrispettivo a privati

Qualora non pervenga alcuna manifestazione di interesse da parte di soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, si procede alla vendita secondo le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

Successivamente all'atto determinativo di cessione a soggetti terzi, si procede all'aggiornamento del libro cespiti.

Caso particolare: Permuta di beni

² Art. 36 L.R. 10/1997 e successive modifiche e integrazioni.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

La permuta di un bene con un altro, classificati come immobilizzazioni materiali, si attua, tipicamente, tramite un contratto che prevede lo scambio reciproco della proprietà dei beni o degli altri diritti reali, tra i contraenti.

La permuta può essere diretta al conseguimento di un ricavo qualora abbia ad oggetto beni non di analogo valore e caratteristiche, in tal caso si configura nella sostanza come una compravendita; essa nella sostanza non realizza una compravendita, quando è effettuata per procurare la disponibilità di un cespite di analoghe caratteristiche funzionali senza l'obiettivo di conseguire un ricavo.

b) Dismissione per rottamazione

Nel caso in cui il bene non abbia più alcun valore o interesse residuo, acquisito il verbale di Fuori Uso dalla Commissione Tecnica, adottata la determinazione di fuori uso e sia risultata infruttuosa la procedura di alienazione, è consentito l'invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione o lo sgombero come ritenuto più conveniente dall'amministrazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti speciali³.

3. VALORIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI CESPITI DESTINATI ALLA VENDITA

3.1 Valorizzazione dei cespiti destinati alla vendita

Tutte le immobilizzazioni materiali dichiarate fuori uso, e quindi destinate all'alienazione o alla rottamazione, devono essere valorizzate. Tali beni devono essere valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile (cioè il minor valore realizzabile dall'alienazione) e svalutate, se e nella misura in cui, il secondo risulti inferiore al primo; tali beni non sono più oggetto di ammortamento.

3.2 Alienazione di cespiti acquisiti con contributi in conto capitale

Nel caso di cessione di beni acquisiti con contributi in conto capitale, il corrispettivo dell'alienazione deve essere destinato a nuovi investimenti e tale destinazione deve essere stabilita contestualmente all'alienazione e indicata nella nota integrativa del primo bilancio successivo alla vendita. Il corrispettivo dell'alienazione non può essere utilizzato per il nuovo acquisto finché l'azienda non l'abbia riscosso.

³ Art. 14, co. 3, DPR 4 settembre 2002 n. 254.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'eventuale quota residua di contributi in conto capitale, non può essere in alcun modo utilizzata fino all'effettiva alienazione o dismissione dei beni stessi.

Il Collegio Sindacale verifica e attesta l'effettivo rispetto di queste disposizioni.

Qualora l'alienazione generi una **plusvalenza**, questa deve essere accantonata in un'apposita riserva del patrimonio netto, denominata Riserva da plusvalenze da reinvestire, senza influenzare il risultato economico d'esercizio⁴. Nel patrimonio netto resta inoltre iscritto il residuo contributo in conto capitale, che va stornato a un'altra apposita riserva del patrimonio netto, denominata Contributi da reinvestire.

All'atto del nuovo investimento, acquisito con il corrispettivo dell'alienazione, entrambe le riserve vengono ristornate a Finanziamenti per investimenti e utilizzate per sterilizzare gli eventuali ammortamenti relativi al nuovo cespite acquistato.

Qualora l'alienazione generi invece una **minusvalenza**, questa deve essere imputata a conto economico e quindi sterilizzata stornando a ricavo una quota di contributo commisurata alla minusvalenza stessa. La quota residua di contributo viene stornata nell'apposita riserva del patrimonio netto, denominata Contributi da reinvestire.

All'atto del nuovo investimento, acquisito con il corrispettivo dell'alienazione, la riserva viene ristornata a Finanziamenti per investimenti e utilizzata per sterilizzare gli eventuali ammortamenti relativi al nuovo cespite acquistato.

3.3 Alienazione o dismissione di cespiti di prima dotazione

L'alienazione o dismissione di cespiti di prima dotazione viene trattata in analogia con quanto previsto nel caso dell'alienazione di cespiti acquisiti con contributi in conto capitale.

3.4 Alienazione di cespiti acquisiti con contributi di esercizio

Nel caso di cessione di cespiti acquisiti con contributi in conto esercizio, il residuo contributo iscritto nel patrimonio netto deve essere imputato a conto economico, attraverso la rilevazione di una sopravvenienza attiva. A conto economico è imputata anche l'eventuale plusvalenza o minusvalenza.

⁴ Ciò è espressamente stabilito dal D.lgs. 118/11 (art. 29, lett. c). Pertanto, il successivo passaggio secondo cui (lett. f) «le plusvalenze [...] sono iscritte fra i proventi [...] straordinari» riguarda unicamente le plusvalenze che invece transitano da conto economico, ossia quelle relative a immobilizzazioni non acquisite tramite contributi in c/capitale da regione o altri finanziamenti ad essi assimilati dall'art. 29, lett. c) (contributi in c/capitale dallo Stato ecc.).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

3.5 Alienazione con permuta di cespiti

La permuta di un bene con un altro, se nella sostanza realizza un'operazione di acquisto e vendita, è rilevata in base al presumibile valore di mercato attribuibile al bene ricevuto alla data di acquisizione. Il valore di mercato del bene ricevuto misura la plusvalenza o minusvalenza realizzata rispetto al valore netto contabile del bene dato in permuta.

Un'immobilizzazione materiale acquisita dando a parziale pagamento un'altra immobilizzazione materiale, e quindi un'immobilizzazione non di analogo valore e caratteristiche, è valutata al suo presumibile valore di mercato.

Sull'alienazione del bene dato a parziale pagamento va riconosciuta la plusvalenza o minusvalenza realizzata.

Se la permuta nella sostanza non realizza una compravendita, ma è effettuata per procurare la disponibilità di un cespite di analoghe caratteristiche funzionali senza l'obiettivo di conseguire un ricavo, il valore d'iscrizione dell'immobilizzazione acquisita è riconosciuto pari al valore contabile dell'immobilizzazione ceduta, come nel caso di permuta di un'immobilizzazione materiale destinata alla produzione in sostituzione di un'immobilizzazione materiale simile da destinarsi anch'essa alla produzione. La vita utile del bene va eventualmente ricalcolata qualora essa differisca da quella precedentemente utilizzata per il bene ceduto.

Gli oneri accessori relativi alla permuta di un bene con un altro, se nella sostanza tale operazione realizza una compravendita, sono capitalizzabili per la quota riferibile all'operazione di acquisto del bene.

Gli oneri accessori relativi ad operazioni che non realizzano nella sostanza una compravendita sono imputati direttamente a conto economico. In Nota Integrativa devono essere illustrate le modalità di determinazione del valore e relativi effetti sul bilancio delle immobilizzazioni ricevute a titolo di permuta, qualora nell'aspetto sostanziale rappresentino un'operazione di compravendita.

3.6 Ammortamento di un cespite dismesso nell'esercizio

Nell'anno in cui si effettua la rottamazione o alienazione di un cespite, l'ammortamento può essere operato per la frazione d'anno in cui il cespite è stato impiegato, oppure non essere effettuato. Il metodo prescelto deve essere applicato in modo uniforme a tutti i beni dismessi o ceduti in corso d'anno.